

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1422 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l'azienda di provenienza**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa emanata in applicazione della normativa dell'Unione nei settori relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. I suddetti controlli ufficiali comprendono l'ispezione ante mortem degli animali destinati alla macellazione.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i criteri e le condizioni per determinare quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione ⁽³⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, consente la macellazione di animali domestici delle specie bovina e suina e di solipedi domestici presso l'azienda di provenienza a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono, tra l'altro, che gli animali siano sottoposti ad ispezione ante mortem prima della macellazione e che il risultato di tale ispezione sia attestato in un certificato ufficiale che accompagna i corpi degli animali macellati in un macello riconosciuto, in conformità all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

- (4) È opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 in modo da comprendere anche gli animali domestici delle specie bovina e suina e i solipedi domestici per garantire che, in caso di macellazione presso l'azienda di provenienza, non sia compromessa la sicurezza delle carni.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/624,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:

- 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d'allevamento, agli animali domestici delle specie bovina e suina e ai solipedi domestici.»;

- 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso degli animali domestici delle specie bovina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato ufficiale completato in conformità al modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione *, anziché il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN